FAST Ferrovie Snfa confsal informa www.fastferrovie.it

SEGRETERIA REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

FOGLIO INFORMATIVO STAMPATO IN PROPRIO - ANNO 2, N. 290 - OTTOBRE 2009

FRAZIONAMENTO CONGEDO PARENTALE

FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI FAST Ferrovie UGL A.F.

Segreterie Nazionali

Roma, 16 ottobre 2009

Dott. Domenico Braccialarghe
Direttore Centrare Risorse Umane
FS S.p.A.

Oggetto: frazionamento congedo parentale.

Da numerose strutture periferiche continuano a pervenirci delle segnalazioni di unilaterali difformi applicazioni di quanto disposto dall'art. 32 del Dlgs n.151\2001, più specificatamente per quanto riguarda il diritto del lavoratore ad astenersi dal lavoro per poter usufruire di un periodo di congedo parentale non continuativo.

La difformità di comportamento da parte dei gestori delle risorse umane non riguarda il riconoscimento della frazionabilità del periodo di congedo parentale ma il sistema di calcolo del congedo parentale nel periodo sottoposto a frazionamento. Accade, infatti, che ai lavoratori che per esigenze di assistenza familiare siano costretti ad frazionare il congedo parentale e rientrino in servizio per una giornata dopo la fruizione del riposo, gli vengano conteggiati come congedi parentali anche le giornate di riposo o non lavoro antecedenti la ripresa in servizio.

Sulla materia si è più volte espressa l'INPS con delle circolari e dei messaggi esplicativi nei quali ribadisce, anche con esempi, che i turni di riposo e festività che precedono la ripresa in servizio non debbano essere computati, né tanto meno indennizzati, in conto congedo parentale. Inoltre, l'INPS riafferma che le società del Gruppo FS sono tenute ad adottare i criteri di computo disposti dall'Istituto in quanto dal 1° gennaio 2009 le società del Gruppo FS sono obbligate a versare la contribuzione di maternità all'Istituto medesimo.

Ciò nonostante è stata emanata una vostra circolare nella quale si introduce un criterio di discrezionalità nel conteggio del congedo parentale, nelle fattispecie sopra riportate, che non trova giustificazione nella norma di legge né nelle disposizioni applicative disposte dall'INPS. Non è assolutamente previsto dalle norme quello che voi definite "un utilizzo abnorme dell'istituto" (della frazionabilità del congedo parentale), in quanto ritenete, a priori, la mala fede del lavoratore sostenendo che "il metodico rientro in servizio per un solo giorno sarebbe utilizzato unicamente per provocare l'artificioso frazionamento del congedo parentale allo scopo di escludere dal conteggio della sua durata i giorni non lavorativi o di riposo".

Ricordiamo che tale comportamento vanifica lo spirito della legge che vuole tutelare le esigenze di assistenza del lavoratore e non le esigenze aziendali in quanto si tratta di casi particolari, con alta finalità sociale.

Pertanto, al fine di evitare il ricorso alle vie legali, chiediamo che siano ritirate le disposizioni aziendali che non ottemperano ai disposti di legge ed alle circolari applicative, eliminando la discrezionalità del diretto utilizzatore e ripristinando un corretto rapporto con i lavoratori che hanno delle oggettive necessità di assistenza per i propri familiari.

P. Le Segreterie Nazionali

FILT-CGIL	FIT-CISL	UILTRASPORTI	UGL Trasporti	FAST Ferrovie
A. Rocchi	G. Luciano	D. Del Grosso	U. Nobili	P. Serbassi